


Città di Agropoli

Provincia di Salerno



*regolamento di esecuzione in materia di
rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio di
strutture ricettive extralberghiere*

approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 16/4/2004

Sommario

<i>DISPOSIZIONI GENERALI</i>	3
<i>Articolo 1 Finalità</i>	3
<i>Articolo 2 La Legge</i>	3
<i>Articolo 3 Case per ferie</i>	4
Definizione e caratteristiche	4
Requisiti tecnici.....	4
Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell' attività	5
<i>Articolo 4 Case religiose di ospitalità</i>	6
Definizione e caratteristiche	6
Requisiti tecnici.....	6
Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell' attività	6
<i>Articolo 5 Ostelli per la gioventù</i>	8
Definizione e caratteristiche	8
Requisiti tecnici.....	8
Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell' attività	9
<i>Articolo 6 Affittacamere</i>	10
Definizione e caratteristiche	10
Caratteristiche tecniche	10
Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell' attività	10
<i>Articolo 7 Case e appartamenti per vacanze</i>	11
Definizione e caratteristiche	11
Caratteristiche tecniche	12
Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell' attività	12
<i>Articolo 10 Bed and Breakfast</i>	13
Definizione e caratteristiche	13
Caratteristiche tecniche	13
Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell' attività	13
<i>Articolo 11 Disposizioni finali</i>	14
Classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri	14
Diffida, sospensione, revoca e cessazione	14
Comunicazione dei provvedimenti.....	15
Vigilanza e controllo	15
<i>Articolo 12 Osservanza di norme statali e regionali</i>	15
<i>Articolo 13 Disposizione di chiusura</i>	15

Regolamento di esecuzione in materia di rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio di strutture ricettive extralberghiere

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Finalità

Il Comune intende promuovere lo sviluppo delle strutture ricettive extralberghiere anche al fine di favorire il turismo relazionale, sociale e giovanile, oltre che a valorizzare e promuovere le tradizioni locali ed il territorio.

Il presente regolamento disciplina l'attività di rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di strutture ricettive extralberghiere in esecuzione della Legge Regionale 10 maggio 2001 n. 5 "*Disciplina dell'attività di Bed and Breakfast*", della Legge Regionale 24 novembre 2001 n. 17 "*Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere*" e della circolare esplicativa dell'Assessore al Turismo della Regione Campania del 5/8/2003 prot. 2003.0422111..

Articolo 2 La Legge

Le Leggi Regionali n. 5/2001 e 17/2001 hanno disciplinato le modalità di esercizio delle Strutture ricettive extralberghiere:

- a) Case per ferie;**
- b) Case religiose di ospitalità;**
- c) Ostelli per la gioventù;**
- d) Affittacamere;**
- e) Case ed appartamenti per vacanze;**
- f) Esercizio saltuario di alloggio e prima colazione (bed and breakfast).**

Articolo 3 Case per ferie

Definizione e caratteristiche

- 1) Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone o gruppi di persone gestite al di fuori dei normali canali commerciali da enti pubblici, associazioni o enti operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti o loro familiari.
- 2) Nelle case per ferie è consentito altresì ospitare i dipendenti e relativi familiari di altre aziende, nonché gli assistiti dagli enti di cui al comma 1).
- 3) Nelle case per ferie deve essere garantita, oltre alla prestazione dei servizi ricettivi, anche la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire le finalità di cui al comma 1).
- 4) I predetti complessi ricettivi possono altresì essere strutturati ed attivati per consentire il soggiorno di gruppi autogestiti secondo autonome modalità organizzative, nell'ambito e sotto la responsabilità del titolare dell'autorizzazione.
- 5) La disciplina delle case per ferie si applica anche ai complessi ricettivi, che gestiti per le finalità di cui al comma 1), assumono in relazione alla particolare funzione svolta, la denominazione di case per vacanza per minori, colonie, pensionati studenteschi e simili gestiti senza scopo di lucro da Enti pubblici e privati o da associazioni.

Requisiti tecnici

Le case per ferie oltre a possedere i requisiti previsti dalle normative sanitarie vigenti, devono anche avere:

- 1) superficie minima delle camere, al netto di ogni locale accessorio, di mq. 8 per le camere ad un letto e mq. 14 per le camere a due letti, con un incremento di superficie di mq. 4 per ogni letto in più e con un massimo di quattro posti letto per camera; altezza dei locali analoga a quella prescritta per le camere di civile abitazione dal regolamento edilizio;
- 2) un WC ogni 6 posti letto con un minimo di un WC per piano, un bagno o doccia ogni 8 posti letto con un minimo di un bagno o doccia per piano, un lavabo in ogni camera con acqua corrente calda e fredda, uno specchio con presa di corrente in ogni camera. Nel rispetto del rapporto con i posti letto non si computano quelli in camere con servizi privati;
- 3) cucina;
- 4) sala da pranzo;
- 5) locali comuni di soggiorno, distinti dalla sala da pranzo, di ampiezza di larghezza complessiva non inferiore a mq. 25 per i primi dieci posti letto e mq. 0,50 per ogni posto letto in più;
- 6) arredamento minimo delle camere da letto costituito da letto, sedia o sgabello, comodo e scomparto armadio per persona nonché da tavolino, specchio e cestino rifiuti per camera;
- 7) cassetta di pronto soccorso secondo le norme;
- 8) servizio di telefono ad uso comune;
- 9) chiamata allarme in tutti i servizi;
- 10) pulizia quotidiana dei locali;

- 11) fornitura e cambio della biancheria, ivi compresa quella del bagno, ad ogni cambio di cliente e, comunque, almeno una volta alla settimana;
- 12) fornitura di energia elettrica, acqua fredda e calda, riscaldamento nella stagione invernale;
- 13) idonei dispositivi elettrici e mezzi antincendio secondo le disposizioni vigenti.

Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività

L'esercizio dell'attività ricettiva nelle case per ferie è soggetto ad autorizzazione, da rilasciarsi dal responsabile del servizio, riportante il numero dei posti letto ed il periodo di apertura.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione della seguente documentazione:

- 1) Domanda in bollo redatta in conformità **all'allegato A)** che è parte integrante del presente regolamento;
- 2) Planimetria dell'immobile con l'indicazione dell'uso a cui sono destinati i locali, firmata da un tecnico iscritto all'Albo;
- 3) Relazione tecnico-descrittiva a cura del tecnico che ha firmato la planimetria nella quale si certifichi la conformità dell'immobile alla normativa urbanistica e all'abbattimento delle barriere architettoniche.
- 4) Nel caso in cui l'immobile sia oggetto di condono edilizio, ancora in itinere, e la sua destinazione sia (civile abitazione) compatibile, copia della domanda di condono edilizio con attestazione dei versamenti effettuati;
- 5) Perizia giurata di un tecnico abilitato che certifichi la conformità alla normativa antincendio per gli esercizi ricettivi con meno di 25 posti letto;
- 6) Certificato di prevenzione incendio ove necessario;
- 7) Regolamento interno della struttura, da esporre all'ingresso dell'immobile ed in ogni camera;
- 8) Ricevuta di pagamento della tassa di concessione regionale

Il Comune provvede entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ricettiva dopo aver accertato, per il titolare o gestore, i requisiti soggettivi di cui al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 733, art. 11, i requisiti antimafia

Il periodo di tempo per l'espressione del parere tecnico sui requisiti igienici da parte dell'A.S.L. competente interrompe i termini di decorrenza per il computo del termine del procedimento; detto parere deve essere comunque rilasciato entro il termine di 60 giorni.

L'autorizzazione può comprendere la somministrazione di cibi e bevande limitatamente alle persone alloggiate e a quelle che possono utilizzare il complesso in relazione alle finalità dello stesso a condizione che siano garantite anche per tale attività le norme di carattere igienico sanitario.

I titolari o gestori della suddetta attività sono tenuti ad iscriversi al registro delle imprese entro 30 giorni dalla data del rilascio della prescritta autorizzazione e dare immediata comunicazione al Comune dell'avvenuta iscrizione.

I titolari o gestori dell'attività in questione devono rilasciare dichiarazione ai sensi dell'art. 109 del T.U.L.P.S. di ottemperanza all'obbligo di registrazione delle presenze e la relativa trasmissione giornaliera all'autorità di pubblica sicurezza.

I titolari o gestori dell'attività ricettiva predetta sono tenuti a comunicare alla Regione ed al Comune i prezzi praticati secondo le disposizioni di cui alla legge 25.08.1991 n. 284 entro il 1° marzo ed il 1° ottobre di ogni anno. La mancata denuncia dei prezzi entro la data

prescritta comporta l'obbligo dell'applicazione degli ultimi prezzi regolarmente comunicati.

Le tabelle ed i cartellini con l'indicazione dei prezzi praticati devono essere esposti, in modo ben visibile, nel locale di ricevimento degli ospiti ed in ciascuna camera.

L'autorizzazione, anche per gli esercizi ad attività stagionale, viene rinnovata annualmente su comunicazione previo pagamento delle imposte dovute.

Articolo 4 Case religiose di ospitalità

Definizione e caratteristiche

Sono case religiose di ospitalità le strutture ricettive di proprietà di Enti ecclesiastici, riconosciuti in base alla legge 20 maggio 1985, n. 222, e caratterizzate da finalità religiose, che offrono ospitalità a pagamento a chiunque lo richieda, nel rispetto del carattere religioso dell'ospitalità stessa e con accettazione delle conseguenti regole di comportamento e limitazioni di servizio.

Requisiti tecnici

Le case religiose di ospitalità oltre a possedere i requisiti previsti dalle normative sanitarie vigenti, devono anche avere:

- 1) Accesso indipendente;
- 2) superficie minima delle camere, al netto di ogni locale accessorio, di mq. 6 per le camere ad un letto e mq. 12 per le camere a due letti;
- 3) un WC ogni 6 posti letto con un minimo di un WC per piano, un bagno o doccia ogni 6 posti letto con un minimo di un bagno o doccia per piano, un lavabo in ogni camera, uno specchio con presa di corrente in ogni camera. Nel rispetto del rapporto con i posti letto non si computano quelli in camere con servizi privati;
- 4) locali comuni di soggiorno, distinti dalla sala da pranzo, di ampiezza di larghezza complessiva non inferiore a mq. 25 per i primi dieci posti letto e mq. 0,50 per ogni posto letto in più;
- 5) spazio adeguato per eventuale cucina comune;
- 6) arredamento minimo delle camere da letto costituito da letto, sedia o sgabello, comodo e scomparto armadio per persona nonché da tavolino, specchio e cestino rifiuti per camera;
- 7) cassetta di pronto soccorso secondo le norme;
- 8) servizio di telefono ad uso comune;
- 9) chiamata allarme in tutti i servizi;
- 10) pulizia quotidiana dei locali;
- 11) fornitura e cambio della biancheria, ivi compresa quella del bagno, ad ogni cambio di cliente e, comunque, almeno una volta alla settimana;
- 12) fornitura di energia elettrica, acqua fredda e calda, riscaldamento nella stagione invernale;
- 13) idonei dispositivi elettrici e mezzi antincendio secondo le disposizioni vigenti.

Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività

L'esercizio dell'attività ricettiva nelle case religiose di ospitalità è soggetto ad autorizzazione, da rilasciarsi dal responsabile del servizio, riportante il numero dei posti letto ed il periodo di apertura.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione della seguente documentazione:

- 1) Domanda in bollo redatta in conformità all'**allegato B**) che è parte integrante del presente regolamento;
- 2) Planimetria dell'immobile con l'indicazione dell'uso a cui sono destinati i locali, firmata da un tecnico iscritto all'Albo;
- 3) Relazione tecnico-descrittiva a cura del tecnico che ha firmato la planimetria nella quale si certifichi la conformità dell'immobile alla normativa urbanistica e all'abbattimento delle barriere architettoniche.
- 4) Nel caso in cui l'immobile sia oggetto di condono edilizio, ancora in itinere, e la sua destinazione sia (civile abitazione) compatibile, copia della domanda di condono edilizio con attestazione dei versamenti effettuati;
- 5) Perizia giurata di un tecnico abilitato che certifichi la conformità alla normativa antincendio per gli esercizi ricettivi con meno di 25 posti letto;
- 6) Certificato di prevenzione incendio ove necessario;
- 7) Regolamento interno della struttura, da esporre all'ingresso dell'immobile ed in ogni camera;
- 8) Ricevuta di pagamento della tassa di concessione regionale

Il Comune provvede entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ricettiva dopo aver accertato, per il titolare o gestore, i requisiti soggettivi di cui al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 733, art. 11, i requisiti antimafia

Il periodo di tempo per l'espressione del parere tecnico sui requisiti igienici da parte dell'A.S.L. competente interrompe i termini di decorrenza per il computo del termine del procedimento; detto parere deve essere comunque rilasciato entro il termine di 60 giorni.

L'autorizzazione può comprendere la somministrazione di cibi e bevande limitatamente alle persone alloggiate e a quelle che possono utilizzare il complesso in relazione alle finalità dello stesso a condizione che siano garantite anche per tale attività le norme di carattere igienico sanitario.

I titolari o gestori della suddetta attività sono tenuti ad iscriversi al registro delle imprese entro 30 giorni dalla data del rilascio della prescritta autorizzazione e dare immediata comunicazione al Comune dell'avvenuta iscrizione.

I titolari o gestori dell'attività in questione devono rilasciare dichiarazione ai sensi dell'art. 109 del T.U.L.P.S. di ottemperanza all'obbligo di registrazione delle presenze e la relativa trasmissione giornaliera all'autorità di pubblica sicurezza.

I titolari o gestori dell'attività ricettiva predetta sono tenuti a comunicare alla Regione ed al Comune i prezzi praticati secondo le disposizioni di cui alla legge 25.08.1991 n. 284 entro il 1° marzo ed il 1° ottobre di ogni anno. La mancata denuncia dei prezzi entro la data prescritta comporta l'obbligo dell'applicazione degli ultimi prezzi regolarmente comunicati.

Le tabelle ed i cartellini con l'indicazione dei prezzi praticati devono essere esposti, in modo ben visibile, nel locale di ricevimento degli ospiti ed in ciascuna camera.

L'autorizzazione, anche per gli esercizi ad attività stagionale, viene rinnovata annualmente su comunicazione e previo pagamento delle imposte dovute.

Articolo 5 Ostelli per la gioventù

Definizione e caratteristiche

Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento, per un periodo massimo di sette giorni per ciascun ospite, dei giovani e degli accompagnatori dei gruppi di giovani, gestiti da enti pubblici, enti morali, ed associazioni operanti nel settore del turismo sociale e giovanile, società di persone o di capitali, anche in convenzione con il Comune di appartenenza, in cui sono fissati anche i criteri tariffari in sintonia con la struttura ricettiva.

Negli ostelli per la gioventù deve essere garantita, oltre alla prestazione dei servizi ricettivi, anche la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire le finalità di cui al comma 1.

Requisiti tecnici

Gli ostelli per la gioventù, oltre a possedere i requisiti previsti dal regolamento comunale in materia di edilizia, devono anche avere:

- 1) Camere, con possibilità di posti letto anche sovrapposti, con un minimo di 8 mc. a posto letto;
- 2) un w.c. ogni 6 posti letto, con un minimo di un wc per piano, una doccia ogni 6 posti letto con un minimo di una doccia per piano, un lavabo ogni 4 posti letto con un minimo di due per piano, uno specchio con presa di corrente in ogni camera. Nel rispetto del rapporto con i posti letto non si computano quelli in camere con servizi privati;
- 3) cucina;
- 4) sala da pranzo;
- 5) locale soggiorno di superficie complessiva minima di 25 mq per i primi 10 posti letto e 0,50 mq. Per ogni posto letto in più;
- 6) arredamento minimo delle camere da letto costituito da un letto, una sedia o sgabello, un comodino, uno scomparto armadio per persona oltre ad un tavolino ed un cestino rifiuti per ciascuna camera;
- 7) Telefono ad uso degli ospiti;
- 8) Cassetta di pronto soccorso con le dotazioni indicate dall'autorità sanitaria competente;
- 9) Pulizia quotidiana dei locali;
- 10) Fornitura e cambio della biancheria, ivi compresa quella del bagno, ad ogni cambio di cliente;
- 11) Fornitura di energia elettrica, acqua fredda e calda, riscaldamento nella stagione invernale.
- 12) Chiamata di allarme in tutti i servizi. b

E' consentito sovrapporre ad ogni posto letto un altro letto, senza con ciò dover incrementare le dimensioni delle camere, purché sia garantita la cubatura minima di mc. 8 a posto letto. Per il rispetto di tutti gli altri rapporti si computano i posti letto effettivi.

Le camere da letto ed i locali igienici sono predisposti separatamente per uomini e donne.

Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività

L'esercizio dell'attività ricettiva negli ostelli per la gioventù è soggetto ad autorizzazione da rilasciarsi dal responsabile del servizio, riportante il numero dei posti letto ed il periodo di apertura.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione della seguente documentazione:

- 1) Domanda in bollo redatta in conformità all'**allegato C**) che è parte integrante del presente regolamento;
- 2) Planimetria dell'immobile con l'indicazione dell'uso a cui sono destinati i locali, firmata da un tecnico iscritto all'Albo;
- 3) Relazione tecnico-descrittiva a cura del tecnico che ha firmato la planimetria nella quale si certifichi la conformità dell'immobile alla normativa urbanistica e all'abbattimento delle barriere architettoniche.
- 4) Nel caso in cui l'immobile sia oggetto di condono edilizio, ancora in itinere, e la sua destinazione sia (civile abitazione) compatibile, copia della domanda di condono edilizio con attestazione dei versamenti effettuati;
- 5) Perizia giurata di un tecnico abilitato che certifichi la conformità alla normativa antincendio per gli esercizi ricettivi con meno di 25 posti letto;
- 6) Certificato di prevenzione incendio ove necessario;
- 7) Regolamento interno della struttura, da esporre all'ingresso dell'immobile ed in ogni camera;
- 8) Ricevuta di pagamento della tassa di concessione regionale

Il Comune provvede entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ricettiva dopo aver accertato, per il titolare o gestore, i requisiti soggettivi di cui al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 733, art. 11, i requisiti antimafia

Il periodo di tempo per l'espressione del parere tecnico sui requisiti igienici da parte dell'A.S.L. competente interrompe i termini di decorrenza per il computo del termine del procedimento; detto parere deve essere comunque rilasciato entro il termine di 60 giorni.

L'autorizzazione può comprendere la somministrazione di cibi e bevande limitatamente alle persone alloggiate e a quelle che possono utilizzare il complesso in relazione alle finalità dello stesso a condizione che siano garantite anche per tale attività le norme di carattere igienico sanitario.

I titolari o gestori della suddetta attività sono tenuti ad iscriversi al registro delle imprese entro 30 giorni dalla data del rilascio della prescritta autorizzazione e dare immediata comunicazione al Comune dell'avvenuta iscrizione.

I titolari o gestori dell'attività in questione devono rilasciare dichiarazione ai sensi dell'art. 109 del T.U.L.P.S. di ottemperanza all'obbligo di registrazione delle presenze e la relativa trasmissione giornaliera all'autorità di pubblica sicurezza.

I titolari o gestori dell'attività ricettiva predetta sono tenuti a comunicare alla Regione ed al Comune i prezzi praticati secondo le disposizioni di cui alla legge 25.08.1991 n. 284 entro il 1° marzo ed il 1° ottobre di ogni anno. La mancata denuncia dei prezzi entro la data prescritta comporta l'obbligo dell'applicazione degli ultimi prezzi regolarmente comunicati.

Le tabelle ed i cartellini con l'indicazione dei prezzi praticati devono essere esposti, in modo ben visibile, nel locale di ricevimento degli ospiti ed in ciascuna camera.

L'autorizzazione, anche per gli esercizi ad attività stagionale, viene rinnovata annualmente su comunicazione e previo pagamento delle imposte dovute.

Articolo 6 Affittacamere

Definizione e caratteristiche

Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di 6 camere con un massimo di 12 posti letto, gestite da privati, ubicate in non più di due appartamenti situati nello stesso stabile purchè singolarmente dotati di servizi igienici.

L'attività di affittacamere può essere altresì esercitata in modo complementare rispetto all'esercizio di ristorazione qualora sia svolta da uno stesso titolare in una struttura immobiliare unitaria.

Gli affittacamere devono assicurare, anche avvalendosi della normale organizzazione familiare, i seguenti servizi minimi, compresi nel prezzo della camera.

Caratteristiche tecniche

I locali destinati all'esercizio di affittacamere, oltre a possedere i requisiti previsti per le case di civile abitazione dal regolamento comunale in materia di edilizia, devono anche essere dotati di:

- 1) Servizio di ricevimento assicurato per dodici ore su ventiquattro;
- 2) Servizio di notte a chiamata;
- 3) Fornitura e cambio della biancheria, ivi compresa quella del bagno, almeno due volte alla settimana e comunque ad ogni cambio di cliente;
- 4) Pulizia quotidiana dei locali;
- 5) Un locale bagno completo ogni 6 posti letto;
- 6) Chiamata di allarme in tutti i servizi;
- 7) Fornitura di energia elettrica per illuminazione, acqua calda e fredda e riscaldamento nella stagione invernale;
- 8) Sistemazione delle camere con letto, una sedia per letto, illuminazione normale, tavolini, armadio, comodino, specchio con presa di corrente nella camera senza bagno, cestino rifiuti;
- 9) Linea telefonica con apparecchio per uso comune

Qualora le unità abitative abbiano i vani, nella totalità della loro altezza dentro terra o abbiano le caratteristiche di magazzino, cantina, sottoscala o siano precariamente adibite ad abitazione non possono essere utilizzati per la locazione

Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività

L'esercizio dell'attività di affittacamere è soggetto ad autorizzazione da rilasciarsi dal responsabile del servizio, riportante il numero dei posti letto ed il periodo di apertura.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione della seguente documentazione:

- 1) Domanda in bollo redatta in conformità all'**allegato D)** che è parte integrante del presente regolamento;
- 2) Planimetria dell'immobile con l'indicazione dell'uso a cui sono destinati i locali, firmata da un tecnico iscritto all'Albo;
- 3) Relazione tecnico-descrittiva a cura del tecnico che ha firmato la planimetria nella quale si certifichi la conformità dell'immobile alla normativa urbanistica e all'abbattimento delle barriere architettoniche.
- 4) Nel caso in cui l'immobile sia oggetto di condono edilizio, ancora in itinere, e la sua destinazione sia (civile abitazione) compatibile, copia della domanda di condono edilizio con attestazione dei versamenti effettuati;

- 5) Perizia giurata di un tecnico abilitato che certifichi la conformità alla normativa antincendio;
- 6) Ricevuta di pagamento della tassa di concessione regionale

Il Comune provvede entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ricettiva dopo aver accertato, per il titolare o gestore, i requisiti soggettivi di cui al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 733, art. 11, i requisiti antimafia

Il periodo di tempo per l'espressione del parere tecnico sui requisiti igienici da parte dell'A.S.L. competente interrompe i termini di decorrenza per il computo del termine del procedimento; detto parere deve essere comunque rilasciato entro il termine di 60 giorni.

L'autorizzazione può comprendere la somministrazione di cibi e bevande limitatamente alle persone alloggiate e a quelle che possono utilizzare il complesso in relazione alle finalità dello stesso a condizione che siano garantite anche per tale attività le norme di carattere igienico sanitario.

I titolari o gestori della suddetta attività sono tenuti ad iscriversi al registro delle imprese entro 30 giorni dalla data del rilascio della prescritta autorizzazione e dare immediata comunicazione al Comune dell'avvenuta iscrizione.

I titolari o gestori dell'attività in questione devono rilasciare dichiarazione ai sensi dell'art. 109 del T.U.L.P.S. di ottemperanza all'obbligo di registrazione delle presenze e la relativa trasmissione giornaliera all'autorità di pubblica sicurezza.

I titolari o gestori dell'attività ricettiva predetta sono tenuti a comunicare alla Regione ed al Comune i prezzi praticati secondo le disposizioni di cui alla legge 25.08.1991 n. 284 entro il 1° marzo ed il 1° ottobre di ogni anno. La mancata denuncia dei prezzi entro la data prescritta comporta l'obbligo dell'applicazione degli ultimi prezzi regolarmente comunicati.

Le tabelle ed i cartellini con l'indicazione dei prezzi praticati devono essere esposti, in modo ben visibile, nel locale di ricevimento degli ospiti ed in ciascuna camera.

L'autorizzazione, anche per gli esercizi ad attività stagionale, viene rinnovata annualmente su comunicazione e previo pagamento delle imposte dovute.

Articolo 7 Case e appartamenti per vacanze

Definizione e caratteristiche

Sono case e appartamenti per vacanze le case e gli appartamenti dati in locazione ai turisti, senza la prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero, ma con obbligo di recapito referente ospiti, per una permanenza minima di tre giorni e massima di novanta giorni.

Le case e appartamenti per vacanze possono essere gestite:

- 1) **in forma imprenditoriale**, esercitata da chi concede in affitto ai turisti quattro o più unità abitative anche in stabili diversi poste nello stesso comune
- 2) **in forma non imprenditoriale**, dai proprietari che hanno la disponibilità fino ad un massimo di tre unità abitative nel territorio regionale, senza organizzazione in forma di impresa e senza promozione pubblicitaria.

Caratteristiche tecniche

Le unità abitative destinate alla gestione di case ed appartamenti per vacanze devono possedere i requisiti previsti per le case di civile abitazione dal regolamento edilizio comunale, devono anche essere dotati di:

- 1) Superficie minima utile non inferiore a 8 mq. per ciascun posto letto;
- 2) Fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento nella stagione invernale;
- 3) Manutenzione dell'immobile e degli arredi;
- 4) Pulizia delle unità abitative a cambio cliente.

Qualora le unità abitative abbiano i vani, nella totalità della loro altezza dentro terra o abbiano le caratteristiche di magazzino, cantina, sottoscala o siano precariamente adibite ad abitazione non possono essere utilizzati per la locazione

Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività

Chi intende gestire case ed appartamenti per vacanze è soggetto ad autorizzazione da rilasciarsi dal responsabile del servizio, riportante il numero e l'ubicazione delle unità abitative da affittare ed il periodo dei posti letto ed il periodo di esercizio dell'attività.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione della seguente documentazione:

- 1) Domanda in bollo redatta in conformità **all'allegato E)** che è parte integrante del presente regolamento;
- 2) Planimetria dell'immobile con l'indicazione dell'uso a cui sono destinati i locali, firmata da un tecnico iscritto all'Albo;
- 3) Relazione tecnico-descrittiva a cura del tecnico che ha firmato la planimetria nella quale si certifichi la conformità dell'immobile alla normativa urbanistica. Qualora la gestione avvenga in forma imprenditoriale la relazione tecnica dovrà contenere anche l'indicazione dell'abbattimento delle barriere architettoniche.
- 4) Nel caso in cui l'immobile sia oggetto di condono edilizio, ancora in itinere, e la sua destinazione sia (civile abitazione) compatibile, copia della domanda di condono edilizio con attestazione dei versamenti effettuati;
- 5) Perizia giurata di un tecnico abilitato che certifichi la conformità alla normativa antincendio;
- 6) Ricevuta di pagamento della tassa di concessione regionale

Il Comune provvede entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ricettiva dopo aver accertato, per il titolare o gestore, i requisiti soggettivi di cui al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 733, art. 11, i requisiti antimafia

Il periodo di tempo per l'espressione del parere tecnico sui requisiti igienici da parte dell'A.S.L. competente interrompe i termini di decorrenza per il computo del termine del procedimento; detto parere deve essere comunque rilasciato entro il termine di 60 giorni.

L'autorizzazione all'esercizio non può comprendere la somministrazione di cibi e bevande.

I titolari o gestori della suddetta attività sono tenuti ad iscriversi al registro delle imprese entro 30 giorni dalla data del rilascio della prescritta autorizzazione e dare immediata comunicazione al Comune dell'avvenuta iscrizione.

I titolari o gestori dell'attività in questione devono rilasciare dichiarazione ai sensi dell'art. 109 del T.U.L.P.S. di ottemperanza all'obbligo di registrazione delle presenze e la relativa trasmissione giornaliera all'autorità di pubblica sicurezza.

I titolari o gestori dell'attività ricettiva predetta sono tenuti a comunicare alla Regione ed al Comune i prezzi praticati secondo le disposizioni di cui alla legge 25.08.1991 n. 284 entro il 1° marzo ed il 1° ottobre di ogni anno. La mancata denuncia dei prezzi entro la data prescritta comporta l'obbligo dell'applicazione degli ultimi prezzi regolarmente comunicati.

L'autorizzazione, anche per gli esercizi ad attività stagionale, viene rinnovata annualmente su comunicazione e previo pagamento delle imposte dovute.

Articolo 10 Bed and Breakfast

Definizione e caratteristiche

Si definisce servizio di alloggio e prima colazione il servizio di accoglienza a conduzione familiare offerto da privati presso la propria abitazione in maniera occasionale o saltuaria, utilizzando un numero di camere da letto per gli ospiti non superiore a tre per unità abitativa, per un massimo di sei posti letto.

Per ospitalità a carattere occasionale o saltuario si intende quella esercitata per non oltre 30 giorni consecutivi.

Il servizio di alloggio e prima colazione deve essere assicurato avvalendosi esclusivamente della normale organizzazione familiare.

Caratteristiche tecniche

I locali destinati all'esercizio di alloggio e prima colazione devono possedere tutti i requisiti previsti per le case di civile abitazione dai regolamenti comunali in materia di igiene ed edilizia e devono assicurare i seguenti servizi minimi:

- a) 9,00 mq per un posto letto; 12,00 mq per due posti letto; 18,00 mq. per tre posti letto; 24,00 per quattro posti letto;
- b) pulizia quotidiana dei locali;
- c) fornitura e cambio biancheria, compresa quella da bagno, almeno due volte alla settimana e comunque ad ogni cambio di cliente;
- d) fornitura costante di energia elettrica per illuminazione, acqua calda e fredda e riscaldamento.
- e) somministrazione della prima colazione con cibi e bevande che non richiedono manipolazione;
- f) uso di locale bagno anche coincidente con quello dell'abitazione fino a 2 ospiti ; oltre i due ospiti un ulteriore servizio bagno.

Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività

L'attività di alloggio e prima colazione può essere esercitata previa comunicazione al Comune, in conformità all'**allegato f** , ai sensi dell'art. 19 della legge 07.08.1990 n. 241 ss.mm.ii. da cui risulti:

1. generalità ed indirizzo di chi intende svolgere l'attività;
2. numero delle camere, dei posti letto e dei servizi igienici a disposizione degli ospiti;
3. descrizione dell'arredo e degli eventuali servizi offerti;
4. periodo di attività;
5. possesso dei requisiti previsti dall'art. 11 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773 ss.mm.ii.;

6. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (in carta libera) attestante il possesso dei requisiti tecnici , igienico- sanitari ed edilizi prescritti per l'esercizio dell'attività;
7. dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico alle prescrizioni previste dalle vigenti norme, a firma di professionista abilitato;
8. dichiarazione di ottemperare all'obbligo di registrazione delle presenze e relativa trasmissione all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Il Responsabile del servizio provvede, entro il termine di giorni 30 alla effettuazione di apposito sopralluogo ai fini della conferma dell'idoneità all'esercizio dell'attività, dandone comunicazione alla Regione ed all'Azienda di Promozione Turistica competente per territorio.

Ogni variazione degli elementi contenuti nella comunicazione di inizio attività deve essere comunicata al comune entro 10 giorni dal suo verificarsi.

A seguito della comunicazione di variazione il Comune procede con le modalità ed i tempi sopra indicati.

I titolari o gestori della suddetta attività non sono tenuti ad iscriversi al registro delle imprese turistiche in considerazione della nota di chiarimenti della C.C.I.A.A. di Salerno n. 32300 del 24/10/2002

I gestori dell'attività ricettiva predetta sono tenuti a comunicare all'E.P.T. ogni 4 mesi i dati ricettivi e del movimento ai fini statistici.

Le tabelle ed i cartellini con l'indicazione dei prezzi praticati devono essere esposti in modo ben visibile nei locali adibiti all'attività in questione.

Articolo 11 Disposizioni finali

Classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri

Il Comune provvede alla classificazione degli esercizi di affittacamere, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù, case religiose di ospitalità e Bed and Breakfast in un'unica categoria

Diffida, sospensione, revoca e cessazione

L'autorizzazione all'esercizio delle strutture ricettive di cui al presente regolamento è revocata quando venga meno anche uno dei requisiti strutturali o soggettivi in base ai quali è stata rilasciata o ne sia stato preso atto.

Nei casi di violazioni per le quali è prevista l'applicazione di sanzioni amministrative il Comune può contemporaneamente sospendere l'autorizzazione da cinque a trenta giorni. Nei casi di recidiva l'autorizzazione è revocata.

I titolari di una delle autorizzazioni previste dal presente regolamento, ad eccezione del bed and breakfast che intenda sospendere l'attività deve darne preventivo avviso al Comune ed indicarne la durata.

La sospensione temporanea non può essere superiore a sei mesi prorogabili dal Comune di altri sei mesi, per fondati ed accertati motivi, trascorso tale termine si intende definitivamente cessata e l'autorizzazione è revocata.

L'obbligo di avviso sussiste anche nei casi di cessazione dell'attività.

Comunicazione dei provvedimenti

Il Comune è tenuto a dare immediata comunicazione del rilascio delle autorizzazioni di cui al presente regolamento, nonché delle diffide, sospensioni, revoche e cessazioni alla Regione e all'Azienda di Promozione Turistica competente per territorio.

Entro il 31 dicembre di ogni anno il Comune trasmette alla Regione l'elenco delle strutture ricettive extralberghiere autorizzate, distinto per tipologia, con l'indicazione della rispettiva capacità ricettiva.

Vigilanza e controllo

Conformemente a quanto disposto dalle leggi regionali n. 5/2001 e 17/2001, il Comune esercita funzioni di vigilanza e controllo sulle disposizioni del presente Regolamento.

Nel caso in cui sono demandate a soggetti privati attività dichiarative e certificative, il funzionario preposto dispone idonei controlli, anche a campione, sulle veridicità delle dichiarazioni sostitutive prese dai suddetti soggetti.

La scelta dei casi da verificare è effettuata con metodo che ne assicuri l'imparzialità.

Articolo 12 Osservanza di norme statali e regionali

E' fatta salva l'osservanza delle altre norme statali e regionali che regolano l'esercizio dell'attività ricettiva, in quanto applicabili alle attività disciplinate dalla presente legge ed in particolare delle norme riguardanti la pubblica sicurezza, la prevenzione incendi e infortuni e la tutela igienico sanitaria.

Articolo 13 Disposizione di chiusura

Per quanto non previsto espressamente dalle presenti disposizioni, si fa riferimento a quanto disposto dalla normativa vigente.